



REGIONE MOLISE
Assessorato Agricoltura e Foreste
DIREZIONE GENERALE II

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE: N. 231 DEL 18 aprile 2008

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Lorenzo ORTIS

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA REGIONE MOLISE
MISURA 2.1.1. INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE
DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE
MISURA 2.1.2. INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE
CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE.

L' Istruttore
Mario Veneziale

Il Dirigente Responsabile

Lucio Sozio

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

Ai sensi dell'art 42 della L.R. del 3.12.1977, n. 44 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato a carico del bilancio regionale dal sottoscritto Responsabile di Ragioneria Generale che assume la personale responsabilità dell'esatta Imputazione e della regolarità contabile della spesa stessa.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

Capitolo _____ Esercizio _____ Es/Impegno _____ Importo _____ Data _____

L'istruttore

Il Responsabile di Settore

IL DIRETTORE GENERALE


- VISTO** il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTO** il regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- VISTA** la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 -Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- VISTO** il Piano strategico nazionale approvato in sede di Conferenza Stato -Regioni nella seduta del 31 ottobre 2006, che ha determinato un importo finanziario per il PSR del Molise pari a 85,790 milioni di euro di risorse FEASR;
- VISTA** la Decisione C(2008) 783 del 25 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha infine formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
- VISTO** il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale per il Molise 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnicoamministrative contenute nel Programma;
- VISTO** lo Schema di Decreto ministeriale "Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTO** lo Schema di Decreto Legislativo recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di violazione riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- CONSIDERATO** che obiettivo della misura è la limitazione del fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e mantenere comunità rurali vitali assicurando così la conservazione dello spazio naturale e ambientale la misura è limitata al settore zootecnico, in quanto rappresenta il settore economico in grado di assicurare redditualmente la presenza delle attività agricole in queste aree e contemporaneamente il settore su cui pesano maggiormente gli svantaggi ambientali;
- RAVVISATA** l'opportunità di accogliere l'invito della Commissione Europea contenuto nel Telex AGR 14445 del 03/06/2004, per evitare l'avvio del procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del Trattato:

DETERMINA

- le premesse sono parte integrante del presente atto;

- le condizioni di ammissibilità e le procedure per la erogazione dei premi sono specificate nell'allegato A) al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
- gli imprenditori agrozootecnici, iscritti nel registro C.C.I.A.A. ramo agricoltura ed in regola con gli obblighi e oneri previdenziali e assistenziali INPS, la cui SAU è localizzata per almeno il 50 % in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268 CEE possono richiedere l'aiuto entro il periodo compreso **DAL 21 APRILE AL 15 MAGGIO 2008;**
- le domande devono essere presentate presso l'Assessorato Regionale Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva nelle sedi di Campobasso e Isernia;
- **l'aiuto massimo per Ha di SAU liquidabile è fissato a 200 Euro in zona montana e a 120 Euro in zona svantaggiata;**
- **l'importo massimo erogabile per azienda è stabilito in 10.000 Euro;**
- la liquidazione delle indennità compensative sarà ammissibile solo per le aziende agrozootecniche che posseggono una superficie minima di 5 Ha di SAU e che allevano almeno 5 UBA di bestiame bovino, ovicaprino ed equino;
- i Centri di Assistenza Agricola, previa espressa delega dei produttori aderenti, sono considerati a pieno titolo e per ogni esigenza referenti dei richiedenti, nonché destinatari delle notifiche di ammissibilità;
- qualora l'Amministrazione Regionale dovesse corrispondere ai Comuni gli oneri dovuti dagli allevatori per il diritto di pascolo, senza l'approvazione da parte della Commissione Europea del regime di aiuto per le pratiche ambientali a cui gli allevatori si sottopongono, i relativi importi dovranno essere detratti dalla liquidazione dei premi spettanti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURM e nella pagina Web dell'Ufficio Europa (www.regione.molise.it/ufficioeuropa).




Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, commi 31., 32., della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Campobasso, 18/04/2008

IL DIRETTORE GENERALE


Dr. Lorenzo ORTIS



La presente copia è conforme all'originale, che è conservato presso questa Struttura

Campobasso, _____

IL DIRIGENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 231 DEL 18 APRILE 2008

ALLEGATO A)





REGIONE MOLISE

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA PRODUTTIVA

EROGAZIONE PREMI DI INDENNITA' COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE (MISURA 2.1.1.) E A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE (MISURA 2.1.2.).

ANNO 2008

- PROCEDURE -

1. COPERTURA GEOGRAFICA

L'Indennità Compensativa è accordata alle aziende agrozootecniche la cui SAU è localizzata nelle zone montane e svantaggiate della Regione Molise, ai sensi della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni ed integrazioni.

ELENCO DEI COMUNI DELIMITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA CEE 75/268

Prov. di CAMPOBASSO <u>Comuni montani totalmente delimitati</u>	Prov. di ISERNIA <u>Comuni montani totalmente delimitati</u>
--	---

1	BARANELLO	ACQUAVIVA d'ISERNIA
2	BOJANO	AGNONE
3	BUSSO	BAGNOLI DEL TRIGNO
4	CAMPOBASSO	BELMONTE DEL SANNIO
5	CAMPOCHIARO	CANTALUPO NEL SANNIO
6	CAMPOLIETO	CAPRACOTTA
7	CASALCIPRANO	CAROVILLI
8	CASTELMAURO	CARPINONE
9	CASTROPIGNANO	CASTEL DEL GIUDICE
10	CERCEMAGGIORE	CASTELPETROSO
11	CERCEPICCOLA	CASTELPIZZUTO
12	CIVITACAMPOMARANO	CASTEL S. VINCENZO
13	COLLE d'ANCHISE	CASTELVERRINO
14	DURONIA	CERRO AL VOTURNO
15	FERRAZZANO	CHIAUCI
16	FOSSALTO	CIVITANOVA DEL SANNIO
17	GUARDIAREGIA	COLLI AL VOLTURNO
18	LIMOSANO	CONCA CASALE
19	MATRICE	FILIGNANO
20	MIRABELLO SANNITICO	FORLI DEL SANNIO
21	MOLISE	FORNELLI
22	MONACILIONI	FROSOLONE
23	MONTAGANO	ISERNIA
24	MOTEFALCONE NEL SANNIO	LONGANO
25	ORATINO	MACCHIA d'ISERNIA
26	PIETRACUPA	MACCHIAGODENA
27	RICCIA	MIRANDA
28	RIPABOTTONI	MONTAQUILA
29	RIPALIMOSANI	MONTENERO VALCOCCHIARA
30	ROCCAVIVARA	MONTERODUNI
31	SALCITO	PESCHE
32	S. BIASE	PESCOLANCIANO
33	S. GIULIANO DEL SANNIO	PESCOPENNATARO
34	S. MASSIMO	PETTORANELLO DI MOLISE
35	S. POLO MATESE	PIETRABBONDANTE
36	SANT'ANGELO LIMOSANO	PIZZONE
37	SEPINO	POGGIO SANNITA
38	SPINETE	RIONERO SANNITICO
39	TORELLA DEL SANNIO	ROCCAMANDOLFI
40	TRIVENTO	ROCCASICURA
41	VINCHIATURO	ROCCHETTA A VOLTURNO
42		S. PIETRO AVELLANA
43		SANT'AGAPITO
44		S. MARIA DEL MOLISE
45		SANT'ANGELO DEL PESCO
46		SANT'ELENA SANNITA
47		SCAPOLI
48		SESSANO DEL MOLISE
49		VASTOGIRARDI

Prov. di CAMPOBASSO <u>Comuni montani parzialmente delimitati</u>	Prov. di ISERNIA <u>Comuni montani parzialmente delimitati</u>
--	---

1		POZZILLI
2		SESTO CAMPANO
3		VENAFRO

Prov. di CAMPOBASSO <u>Comuni svantaggiati totalmente delimitati</u>	Prov. di ISERNIA <u>Comuni svantaggiati totalmente delimitati</u>
---	--

1	CAMPODIPIETRA	
---	---------------	--

2	CASACALENDA	
3	CASTELBOTTACCIO	
4	CASTELLINO DEL BIFERNO	
5	GAMBATESA	
6	GILDONE	
7	GUARDIAFIERA	
8	IELSI	
9	LUCITO	
10	LUPARA	
11	MACCHIA VALFORTORE	
12	MAFALDA	
13	MONTEMITRO	
14	MORRONE DEL SANNIO	
15	PETRELLA TIFERNINA	
16	PIETRACATELLA	
17	PROVVIDENTI	
18	SANT'ELIA A PIANISI	
19	S. FELICE DEL MOLISE	
20	S. GIOVANNI IN GALDO	
21	TORO	
22	TUFARA	

Prov. di CAMPOBASSO Comuni svantaggiati parzialmente delimitati	Prov. di ISERNIA Comuni svantaggiati parzialmente delimitati
--	---

1	ACQUAVIVA COLLECROCE	
2	BONEFRO	
3	COLLETORTO	
4	MONTENERO DI BISACCIA	
5	MONTORIO NEI FRENTANI	
6	PALATA	
7	S. GIULIANO DI PUGLIA	
8	TAVENNA	

2. OBIETTIVI

Le Misure contribuiscono direttamente al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Tutela del territorio" in quanto favoriscono la permanenza di presidi agricoli in ambito montano attraverso una azione di riduzione degli svantaggi naturali presenti. Attraverso questa azione esse consentono di perseguire indirettamente l'obiettivo specifico relativo alla "Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico" in quanto sostengono la presenza della componente agricola degli ecosistemi montani e favoriscono la complessità biologica e paesaggistica. La prosecuzione dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l'attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l'ambiente e gli spazi naturali montani.

Obiettivi specifici sono:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere comunità rurali vitali;
- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli ed associati, che conducono aziende ad indirizzo zootecnico (bovini, ovicaprini ed equini), regolarmente registrate ai servizi veterinari dei distretti Sanitari della ASREM, iscritte nei registri C.C.I.A.A. ramo agricoltura, in regola con gli obblighi e gli oneri previdenziali e assistenziali INPS, di età non superiore a 65 anni per gli uomini, 60 anni per le donne (per le società si fa riferimento al rappresentante legale) alla data del 15 maggio 2008.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E IMPEGNI

- Possedere all'atto della domanda e mantenere per 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della domanda una superficie minima di Ha 5 di SAU ed una consistenza di bestiame bovino, ovicaprino ed equino di almeno 5 UBA con titolo di conduzione valido, registrato e certificato nel fascicolo aziendale;
- Possedere all'atto della domanda e mantenere per 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della presentazione della domanda almeno il 50% della SAU in zona montana e/o svantaggiata con titolo di conduzione valido, registrato e certificato nel fascicolo aziendale;
- Ottemperare ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003;
- Proseguire l'attività agricola per un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;

5. PRIORITÀ

Qualora le risorse finanziarie risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili saranno adottati i criteri di preferenza, riferiti alla data di scadenza della domanda, secondo il seguente ordine prioritario:

1° Età dei beneficiari inferiore a 40 anni (per le società età media dei soci).

L'età media dei soci dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegata alla domanda. La documentazione di supporto a tale dichiarazione dovrà essere contenuta nel fascicolo aziendale.

2° Minore età dei beneficiari (per le società l'età del legale rappresentante).

A parità delle suddette condizioni prioritarie saranno preferite dapprima le persone giuridiche. Saranno privilegiate le donne, tanto in qualità di rappresentanti legali di società che di beneficiari singoli.

6. SOSTEGNO

- L'aiuto è erogato sotto forma di premio annuale, per Ha di SAU. Per le aziende, la cui SAU complessiva non supera i 20 Ha, il livello massimo di indennità per Ha di SAU in zona montana è fissato a 200 Euro ed in zona svantaggiata a 120 Euro. Al di sopra di tale limite l'indennità si riduce così come riportato nel seguente prospetto:

DIMENSIONE AZIENDALE (SAU)	IMPORTO AIUTO ZONA MONTANA		IMPORTO AIUTO ZONA SVANTAGGIATA	
5-20 ha		200 Euro/ha		120 Euro/ha
20-50	primi 20 ha fino a 50 ha	200 Euro/ha 150 Euro/ha	primi 20 ha fino a 50 ha	120 Euro/ha 80 Euro/ha
> 50 ha	primi 20 ha da 20 a 50 ha restanti superfici	200 Euro/ha 150 Euro/ha 75 Euro/ha	primi 20 ha da 20 a 50 ha restanti superfici	120 Euro/ha 80 Euro/ha 30 Euro/ha

In considerazione dei differenti importi unitari previsti, è considerata prevalente la SAU appartenente alla zona più rappresentativa ed in subordine la restante SAU attribuibile all'altra zona.



- La SAU liquidabile è correlata al bestiame bovino, ovicaprino ed equino allevato secondo il rapporto di 1 UBA per 1 Ha di SAU;
- Le superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori possono considerarsi possedute da ciascuno di essi, proporzionalmente ai rispettivi diritti di uso del terreno, solo se certificate dagli Enti Gestori dei beni;
- L'importo massimo concedibile per azienda è pari a 10.000 Euro;
- Eventuali importi non corrisposti agli Enti gestori in applicazione della deliberazione di G.R. n. 1594 del 31/12/2007, ma dovuti dagli allevatori per il diritto di pascolo, saranno decurtati dai pagamenti e potranno essere erogati solo successivamente all'approvazione da parte della Commissione del regime di aiuto per le pratiche ambientali a cui gli allevatori si sottopongono;
- I pagamenti sono assoggettati alle norme Comunitarie e Nazionali riguardanti le sanzioni, le riduzioni e le esclusioni. Il mancato rispetto della condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza in base alla normativa vigente;
- I pagamenti possono essere disposti esclusivamente con le modalità previste dall'art. 3, della legge 11 novembre 2005, n. 231.

L'importo globale disponibile per l'annualità 2008 è previsto in Euro 5.700.000,00 circa.

7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate, complete di tutte le indicazioni previste nella modulistica e a firma autentica, presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste nelle sedi di Campobasso e di Isernia entro il periodo compreso dal **21 APRILE 2008** al **15 MAGGIO 2008**.

La compilazione delle istanze va effettuata utilizzando il portale SIAN.

Le domande rilasciate dai Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono essere ordinate in appositi elenchi.

